

dell'art. 5 del citato decreto, alla quale era altresì riservato di fissare, d'accordo con l'I.M.I., altre modalità inerenti i rapporti di lavoro di cui trattasi.

Il verbale sindacale testualmente stabiliva che la durata dei singoli rapporti non avrebbe potuto superare il periodo di tempo occorrente per l'espletamento della liquidazione delle polizze, con facoltà dell'Istituto di procedere in qualsiasi momento, secondo le esigenze del lavoro e il rendimento del lavoratore, alla risoluzione dei singoli rapporti.

Conseguentemente, negli ultimi mesi del 1947 e all'inizio del 1948 furono assunti, con lettere individuali - nelle quali sostanzialmente si riproducevano le clausole del verbale predetto - oltre settanta lavoratori che, poi, per il graduale ridursi delle specifiche esigenze per le quali erano stati chiamati in servizio, vennero licenziati; nel 1953 il gruppo consisteva di trentun prestatori d'opera; negli ultimi sei anni vennero risolti altri ventiquattro rapporti di lavoro; per le più attente pre-